



UNIBS ALMUNI – ASSOCIAZIONE ALUMNI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

REGOLAMENTO ELETTORALE

Articolo 1

Indizione delle elezioni

- 1.** Il/la Presidente dell’Associazione indice le elezioni dei/delle componenti del Consiglio Direttivo di competenza dell’Assemblea delle Socie e dei Soci, del Collegio dei Probiviri e dell’Organo di Controllo mediante avviso comunicato a tutti i Soci e a tutte le Socie, anche con notizia sul sito Internet dell’Associazione, al fine di garantirne un’adeguata pubblicità, almeno quindici giorni prima della data stabilita per le votazioni.
- 2.** La formazione del Consiglio Direttivo si ispira a principi di rappresentatività, equilibrio di genere, studio e professione.
- 3.** Le elezioni avranno luogo in una data compresa tra il 1° gennaio e il 30 aprile dell’anno di fine mandato dei medesimi Organi.
- 4.** In caso di anticipata cessazione anche solo di uno dei suddetti Organi, il/la Presidente dell’Associazione indice le elezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della cessazione e ne fissa lo svolgimento in un periodo di tempo compreso tra i trenta e i sessanta giorni successivi alla data in cui è comunicata l’indizione.
- 5.** Nel provvedimento di indizione, a pena di nullità, il Presidente deve indicare:
 - a) gli organi da eleggere e il numero di componenti degli stessi;
 - b) il calendario della votazione, da tenersi in un’unica data o più date stabilite preventivamente;
 - c) la modalità di votazione;
 - d) l’eventuale ubicazione della o delle sedi elettorali;
 - e) la scadenza e le modalità per la presentazione delle candidature, secondo quanto previsto dall’art. 5 del presente regolamento.

6. In caso di assenza o di impedimento del/della Presidente dell'Associazione, l'elezione è indetta dal/dalla Vicepresidente dell'Associazione.

Articolo 2

Commissione Elettorale

1. La Commissione Elettorale è composta da tre Soci/ie ordinari/e nominati/e dal/dalla Presidente del Consiglio Direttivo uscente almeno dieci giorni prima della data delle elezioni.
2. I/le componenti della Commissione scelgono nel proprio seno il/la Presidente della Commissione e il/la Segretario/a.
3. Non possono far parte della Commissione Elettorale i/le candidati/e alle elezioni.
4. Il/la Segretario/a della Commissione Elettorale si avvale di eventuali collaboratori/trici, anche Soci/ie ordinari/e, per mansioni di scrutinio.
5. Alla Commissione Elettorale compete:
 - a) ricevere le candidature pervenute e verificarne la regolarità;
 - b) predisporre le liste elettorali;
 - c) sorvegliare che la campagna elettorale si svolga in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 6, adottando se del caso – anche in via d'urgenza e senza formalità procedurali – i provvedimenti idonei a inibire o far cessare gli effetti delle condotte in contrasto con la predetta norma;
 - d) decidere, in prima istanza, sui ricorsi proposti contro la regolarità delle liste elettorali e i risultati elettorali proclamati dal/dalla Presidente della Commissione.

Articolo 3

Elettorato passivo

1. Possono candidarsi alla carica di componente del Consiglio Direttivo, di componente o Presidente dell'Organo di Controllo e di componente del Collegio dei Probiviri, secondo le modalità di cui al successivo articolo 5, i/le Soci/ie ordinari/e dell'Associazione in regola con la propria iscrizione e con il pagamento della quota associativa, qualora prevista.

2. Coloro che intendono candidarsi alla carica di componente o Presidente dell'Organo di Controllo devono essere altresì iscritti all'Albo dei revisori contabili istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità a quanto stabilito dall'articolo 10, comma 4, dello Statuto dell'Associazione.

3. Decorso il termine per la presentazione delle candidature di cui al successivo articolo 5, comma 2, l'elettorato passivo è limitato ai/alle Soci/ie che abbiano formalizzato la propria candidatura entro il suddetto termine e di cui sia stata verificata la regolarità da parte della Commissione Elettorale.

Articolo 4

Elettorato attivo

1. In seno all'Assemblea, l'elettorato attivo spetta ai/alle Soci/ie ordinari/e dell'Associazione in regola con la propria iscrizione e con il pagamento della quota associativa, qualora prevista.
2. Il diritto di voto può essere esercitato da ciascun/a Socio/a ordinario/a mediante delega ad un altro/a Socio/a, per un massimo di due deleghe per Socio/a.

Articolo 5

Presentazione delle candidature

1. I/le Soci/ie che intendono candidarsi alla nomina di componente del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e dell'Organo di Controllo devono inviare formale istanza all'indirizzo di posta elettronica dell'Associazione indicato nella comunicazione di indizione delle elezioni, allegando il modulo di candidatura reperibile sul sito web dell'Associazione.
2. La presentazione delle candidature deve avvenire entro le ore 12.00 del quinto giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento della votazione.
3. Il/la Segretario/a della Commissione Elettorale provvederà, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di ciascun candidato/a, a dare adeguata e tempestiva pubblicità alle candidature attraverso il sito web dell'Associazione, ma comunque entro il termine di cui al comma seguente.
4. L'eventuale ritiro della candidatura può avvenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento della votazione e ad esso viene data adeguata e tempestiva pubblicità.
5. I voti espressi in favore dei/delle candidati/e ritirati/e sono considerati nulli.

Articolo 6

Norme generali relative alla campagna elettorale

1. Ogni candidato/a è tenuto/a a svolgere la propria campagna elettorale con lealtà nei confronti degli/delle altri/e candidati/e, evitando ogni azione che possa ledere la dignità oltre che il prestigio dell'Associazione.
2. La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione, di opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione ed in conformità ai principi in essa contenuti.
3. La Commissione Elettorale assicura ai/alle candidati/e pari condizioni di accesso ai mezzi di pubblicità e può prevedere l'organizzazione di una riunione pubblica per la presentazione dei candidati.
4. Ogni forma di propaganda deve cessare 24 ore prima della votazione. In caso di mancato rispetto del limite sopra indicato la Commissione Elettorale valuterà l'adozione dei necessari provvedimenti sanzionatori in funzione della gravità delle violazioni.

Articolo 7

Votazioni

1. La data di svolgimento della votazione è fissata dal Presidente dell'Associazione con il provvedimento di cui al precedente articolo 1. Le operazioni di voto devono aver luogo durante l'Assemblea ordinaria, come previsto dall'articolo 7 dello Statuto dell'Associazione.
2. I/le componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e dell'Organo di Controllo sono eletti/e secondo le seguenti procedure:
 - a) al termine delle operazioni di voto si redige un elenco dei/le candidati/e in ordine decrescente in funzione del numero dei voti ottenuti. Saranno eletti/e i/le candidate con il maggior numero di voti, in numero pari alla disponibilità di cariche indicate dallo Statuto.
 - b) il giorno stesso delle votazioni e in ogni caso prima dell'inizio delle operazioni di voto, l'Assemblea delibera in ordine alla composizione monocratica o collegiale dell'Organo di Controllo;
 - c) in caso di parità fra candidati/e che risultino gli/le ultimi/e eleggibili, si procede ad una seconda votazione con il sistema del ballottaggio; in caso di ulteriore parità, sarà eletto/a il/la candidato/a più giovane.
 - d) l'elezione del/della Presidente dell'Organo di Controllo (se collegiale) avviene subito dopo la proclamazione dei/delle componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e dell'Organo di Controllo;
 - e) l'elezione, su candidatura avanzata seduta stante, dagli/dalle eletti/e, avviene a maggioranza semplice dei/delle votanti; si applica la disposizione di cui alla lettera c) del comma precedente.

3. Le votazioni possono essere condotte anche tramite votazione elettronica.

4. Le votazioni sono valide solo in presenza del raggiungimento dei quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea previsti dallo Statuto, in prima o in seconda convocazione, nonché secondo quanto disciplinato dal presente Regolamento.

Articolo 8

Elenchi degli elettori

1. L'elenco nominativo degli elettori attivi viene predisposto dalla Commissione Elettorale ed è liberamente consultabile presso la Sede dell'Associazione.

2. Fino all'apertura delle operazioni di voto, l'elenco degli/delle aventi diritto all'elettorato attivo può essere modificato o integrato d'ufficio rispetto all'aggiornamento dell'elenco dei/delle Soci/ie iscritti/e o su istanza degli/delle interessati/e. In tale ultima ipotesi, la richiesta deve essere formulata - anche oralmente - alla Commissione Elettorale, che decide tempestivamente il suo accoglimento o rigetto.

3. Fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 4, gli elenchi degli elettori passivi possono essere modificati o integrati d'ufficio rispetto all'aggiornamento dell'elenco dei/delle Soci/ie iscritti/e o su istanza degli elettori interessati. In tale ultima ipotesi, la richiesta deve essere formulata per iscritto alla Commissione Elettorale e indirizzata alla casella di posta elettronica dell'Associazione. La Commissione Elettorale decide tempestivamente l'accoglimento o il rigetto dell'istanza.

Articolo 9

Convocazione degli elettori

1. La convocazione avviene contestualmente all'indizione delle elezioni, nonché unitamente alla convocazione dell'Assemblea ordinaria nell'ambito della quale si realizzerà lo svolgimento delle elezioni, salva diversa previsione circa lo svolgimento delle elezioni in una o più giornate dedicate. La convocazione sarà trasmessa a tutti i Soci e a tutte le Socie secondo le modalità di cui all'articolo 1.

2. Le modalità di convocazione di cui al precedente comma rendono conoscibile ad ogni effetto di legge l'evento elettorale da parte degli elettori, ancorché assenti o impediti al momento della convocazione.

Articolo 10
Operazioni preliminari

1. Il giorno della votazione, prima dell'apertura dell'Assemblea ordinaria, la Commissione Elettorale dà corso alle operazioni preparatorie consistenti in:

a) controllo dell'elenco degli elettori attivi;

b) predisposizione di un sufficiente numero di schede di voto complete del timbro dell'Associazione o altro mezzo di autenticazione, nonché della firma di un componente della Commissione Elettorale da apporsi prima dell'inizio delle votazioni.

2. Nel giorno e all'ora fissata dal provvedimento di indizione delle elezioni per l'inizio delle operazioni di voto, il Presidente della Commissione elettorale dà inizio alle operazioni.

Articolo 11
Operazioni di voto

1. Il voto è espresso mediante apposizione di preferenza su apposita scheda.

2. Le operazioni di voto si svolgono:

a) in presenza degli elettori, mediante accertamento della loro iscrizione nella lista degli aventi diritto e conseguente identificazione mediante esibizione di un valido documento di identificazione; ciascun/a elettore/elettrice dovrà apporre la firma sull'apposito registro delle presenze all'Assemblea;

b) per delega, mediante presentazione da parte del/della delegato/a dell'apposito modulo di delega, reperibile sul sito web dell'Associazione;

c) per via telematica, qualora il Consiglio Direttivo uscente abbia approvato la possibilità di espletare il voto con tale modalità provvedendo preventivamente a redigere idoneo regolamento disciplinante le modalità di voto telematico. Le operazioni di voto con modalità telematica dovranno in ogni caso essere chiuse antecedente alla data fissata per l'elezione.

3. Sono ammessi al voto gli/le aventi diritto al voto che al momento della votazione siano presenti in Assemblea in proprio o per delega o abbiano già provveduto ad esprimere la propria preferenza con modalità telematica, se prevista.

4. Ogni avente diritto può indicare un numero di preferenze non superiore al numero dei membri da eleggere.

5. In sede di Assemblea, o secondo le modalità stabilite per lo svolgimento di votazioni telematiche, la votazione è aperta dal Presidente della Commissione elettorale che ne decreta la chiusura una volta terminata la raccolta delle schede votate.

6. Le contestazioni insorte in relazione alle operazioni elettorali sono fatte verbalizzare dal/dalla

Segretario/a della Commissione elettorale e sulle stesse si esprime e decide il/la Presidente della Commissione.

Articolo 12

Vigilanza sulle operazioni di voto

1. La vigilanza sulle operazioni di voto, sia durante lo svolgimento della votazione sia durante lo scrutinio, è assicurata dal/dalla Presidente della Commissione Elettorale coadiuvato dal/dalla Segretario/a.

Articolo 13

Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio sono svolte dal/dalla Segretario/a della Commissione Elettorale, una volta terminate le operazioni di voto, e si svolgono in seduta pubblica. Il/la Segretario/a può avvalersi di collaboratori/trici.

2. Qualora la modalità di voto sia cartacea, per ciascuna votazione il/la Segretario/a:

a) accerta il numero delle schede consegnate dagli elettori, quello delle schede eventualmente sostituite e quello delle schede non utilizzate.

b) procede allo spoglio delle schede votate, declamando i nominativi dei/delle candidati/e segnati su ciascuna scheda elettorale pervenuta e valida.

c) porta a compimento le operazioni di scrutinio senza soluzione di continuità.

3. Terminate le operazioni di scrutinio la Commissione Elettorale redige apposito verbale sottoscritto dalla Commissione e dal/dalla Segretario/a.

4. Nel verbale dovranno risultare il numero degli elettori che hanno votato, i voti validamente espressi, i voti nulli e gli eventuali voti non espressi.

5. La Commissione di scrutinio allega al verbale, quale parte integrante dello stesso, i registri degli elettori sui quali sono state apposte le firme degli elettori votanti e inserisce in distinti plichi le schede votate, le schede non utilizzate e le schede per qualsiasi motivo annullate.

Articolo 14

Pubblicazione dei risultati

La Commissione Elettorale verifica i risultati pervenuti e procede immediatamente nel corso dell'Assemblea ordinaria a comunicare l'esito delle verifiche e degli accertamenti effettuati, ai fini della proclamazione degli/delle eletti/e.

1. Gli/le eletti/e sono proclamati/e dal/dalla Presidente nel corso dell'Assemblea con proprio

provvedimento, che viene verbalizzato e pubblicizzato nelle stesse forme previste per l'indizione.

2. I nuovi Organi entrano in carica immediatamente dopo la proclamazione e avviene contestualmente il passaggio delle consegne con gli Organi uscenti.

Articolo 15

Ricorsi

1. Entro i dieci giorni successivi alla proclamazione dei risultati può essere proposto ricorso in opposizione alla Commissione Elettorale, la quale decide nel merito entro quindici giorni dal ricevimento, sentito il primo firmatario del ricorso.
2. La decisione in merito a eventuali ricorsi è pubblicata sul sito web dell'Associazione e di essa viene altresì data notizia al primo firmatario del ricorso.
3. Il presente regolamento è stato deliberato dal Consiglio Direttivo in data 05.04.2024.